



COMUNE DI PISA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**



ANNO 2006

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ARTICOLO 1 - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ARTICOLO 2 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE
- ARTICOLO 3 - OCCUPAZIONI URGENTI DI SUOLO PUBBLICO
- ARTICOLO 4 - SCOPO E MODALITA' DELLE OCCUPAZIONI
- ARTICOLO 5 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI: O. PERMANENTI, TEMPORANEE E OCCASIONALI
- ARTICOLO 6 - OCCUPAZIONI E CIRCOLAZIONE
- ARTICOLO 7 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI
- ARTICOLO 8 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO CHE COMPORTANO LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILIZIE
- ARTICOLO 9 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- ARTICOLO 10 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
- ARTICOLO 11 - PROVVEDIMENTI
- ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO O DEL SOGGETTO AUTORIZZATO
- ARTICOLO 13 - DEPOSITO CAUZIONALE
- ARTICOLO 14 - DURATA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI
- ARTICOLO 15 - VOLTURA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE
- ARTICOLO 16 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE
- ARTICOLO 17 - REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE
- ARTICOLO 18 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE
- ARTICOLO 19 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

CAPO II - DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ARTICOLO 20 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ARTICOLO 21 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ARTICOLO 22 - DISCIPLINA E TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
- ARTICOLO 23 - CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
- ARTICOLO 24 - PASSI CARRABILI

- ARTICOLO 25 - ACCESSI CARRABILI O PEDONALI A FILO DEL MANTO STRADALE (PASSI A RASO) –PASSI CARRABILI COSTRUITI DAL COMUNE E NON UTILIZZABILI
- ARTICOLO 26 - AREE DESTINATE A PARCHEGGI
- ARTICOLO 27 - OCCUPAZIONI PERMANENTI EFFETTUATE DA PARTE DI AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E DALLE AZIENDE ESERCENTI ATTIVITÀ STRUMENTALI A QUESTE
- ARTICOLO 28 - ESENZIONI DALLA TASSA ED ESCLUSIONI DALLA MEDESIMA
- ARTICOLO 29 - RIDUZIONI DELLA TASSA
- ARTICOLO 30 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
- ARTICOLO 31 - OCCUPAZIONI DI FATTO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ARTICOLO 32 - RIMBORSI
- ARTICOLO 33 - ACCERTAMENTI - SANZIONI ED INTERESSI – RISCOSSIONE COATTIVA
- ARTICOLO 34 - IMPORTI MINIMI PER RECUPERI
- ARTICOLO 35 - GESTIONE DELLA TASSA
- ARTICOLO 36 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

CAPO III - NORME FINALI

- ARTICOLO 37- OSSERVANZA DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI
- ARTICOLO 38- RAPPORTI CON GLI UFFICI E SERVIZI
- ARTICOLO 39- DISPOSIZIONI FINALI

Capo I – Disposizioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

- 1). Il presente regolamento disciplina il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per tutte le occupazioni di suolo pubblico che avvengono nel territorio del Comune di Pisa.
- 2). Per occupazione si intende l’uso individuale dell’area, con esclusione, anche parziale, del godimento della stessa da parte della generalità dei cittadini.
- 3). Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico”, si intendono i luoghi ed il suolo di proprietà pubblica compresi nel demanio o nel patrimonio indisponibile del Comune di Pisa, nonché quelli di proprietà privata aperte al pubblico passaggio.

Articolo 2 – Autorizzazione e concessione di occupazione

- 1). Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, sia che comportino o che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte della Società Entrate Pisa S.p.a.
- 2). Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione le occupazioni di aree sottoposte a servitù di pubblico passaggio.
- 3). L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, ovvero la denuncia di inizio attività nei casi di sub ingresso, costituisce a tutti gli effetti concessione del posteggio indicato nella autorizzazione medesima. Il canone dovuto per il primo anno è liquidato e comunicato insieme con l’atto di autorizzazione.
In caso di sub ingresso, il canone dovuto viene comunicato insieme con l’avviso bonario relativo al pagamento dell’importo della tassa per l’anno di riferimento.

Articolo 3 – Occupazioni urgenti di suolo pubblico

- 1). Per fronteggiare situazioni di emergenza e per motivi di ordine ed incolumità pubblica, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato prima di avere conseguito il provvedimento autorizzatorio, che in questo caso verrà rilasciato a sanatoria.
- 2). In tali situazioni, l’interessato ha l’obbligo di dare immediata e formale comunicazione dell’occupazione mediante fax o telegramma alla Polizia Municipale e alla Società Entrate Pisa s.p.a., assumendosi tutte le responsabilità in caso di intralcio alla circolazione veicolare o pedonale, e ponendo in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, compresa un’adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.
- 3). Qualora la concessione non sia rilasciata ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest’ultima si riterrà abusiva e verranno applicate le sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.
- 4). Ove le occupazioni d’urgenza riguardino l’esecuzione di lavori interessanti la sede stradale e altri spazi pubblici comunali, dovranno essere rispettate le norme, vigenti al momento dell’occupazione stessa, previste dal regolamento comunale “Criteri e modalità per l’esecuzione di lavori interessanti sedi stradali e spazi pubblici comunali”, nonché dal Regolamento Edilizio-

Articolo 4 – Scopo e modalità delle occupazioni

- 1). I soggetti interessati a richiedere il permesso per l'occupazione di suolo pubblico devono indicare il motivo della richiesta e l'uso al quale intendono destinare l'area in questione durante la sua occupazione. L'interesse del richiedente non deve contrastare con quello, prevalente, della generalità dei cittadini; l'estensione dell'area e la durata della concessione saranno limitate a quelle strettamente necessarie al soddisfacimento dell'interesse privato. Verranno inoltre prescritte modalità di utilizzazione tali da contenere il più possibile il disagio alla collettività.
- 2). Nel corso del godimento dell'occupazione di suolo pubblico da parte del soggetto autorizzato dovranno essere osservate le disposizioni previste dai vigenti regolamenti comunali.
- 3). Le occupazioni autorizzate si intendono sempre accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i soggetti titolari dell'autorizzazione o della concessione dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, senza alcuna responsabilità del Comune o della Società Entrate Pisa.

Articolo 5 – Durata delle occupazioni: occupazioni permanenti, temporanee e occasionali

- 1). Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- 2). Per queste ai fini dell'assolvimento della tassa le frazioni inferiori all'anno sono comunque computate per l'intera annualità di calendario.
- 3). Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e comunque quelle non sorrette da un valido ed efficace titolo concessorio.
- 4). Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.
- 5). Si considera occasionale l'occupazione nei casi previsti dell'art. 28, comma 2)., in materia di esenzioni dalla tassa, nonché negli altri casi previsti dal Regolamento di Polizia Urbana, vigente al momento dell'occupazione stessa.

Articolo 6 – Occupazioni e circolazione

- 1). Le occupazioni devono essere concesse nel rispetto delle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione, e comunque in modo da non intralciare il traffico dei veicoli ed il passaggio dei pedoni sulle vie e piazze, o in altri spazi pubblici, e non impedire l'accesso alle abitazioni, negozi, uffici, ed altri ingressi pubblici e privati.
- 2). L'occupazione dei marciapiedi con chioschi, od altre installazioni, all'interno del centro abitato, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni di larghezza non inferiore a metri 2. Nelle zone di rilevanza storico - ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, può essere consentita l'occupazione dei marciapiedi, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

3). Fuori del centro abitato, può essere consentita l'occupazione di spazi pubblici con chioschi, od altre installazioni, solo se non vietata in base alle norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

4). L'occupazione con chioschi, od altre installazioni, è in ogni caso possibile solo a seguito del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, previa verifica di conformità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, nonché della concessione edilizia (ovvero della presentazione della Denuncia di Inizio Attività - D.I.A.).

Articolo 7 – Occupazioni di suolo pubblico per attività commerciali

1). Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane, tende, fioriere, o altre attrezzature o merci, senza preventiva concessione o autorizzazione del Comune.

2). I provvedimenti autorizzativi, di cui al precedente comma, ad uso commerciale, sono rilasciati sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico- artistico- monumentale e dell'arredo urbano e, comunque, solo a soggetti in possesso dei necessari titoli al legittimo esercizio dell'attività commerciale.

3). E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi per i quali è stata richiesta l'occupazione.

4). Non sono considerate come occupazioni a scopo commerciale quelle effettuate per iniziative religiose, sindacali, politiche, umanitarie, storico- folcloristiche, per propaganda, diffusione e/o raccolta di fondi, firme e/o adesioni, con esclusione delle iniziative per le quali è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso o la vendita/somministrazione di prodotti di qualsiasi genere.

5). L'occupazione del suolo pubblico, con tavoli e sedie (nonché con altre attrezzature se consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico in cui vanno ad inserirsi) per la somministrazione di alimenti e bevande, può essere oggetto di autorizzazione solo a carattere temporaneo ed in collegamento con pubblici esercizi esistenti, previa verifica della compatibilità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore.

6). L'occupazione di suolo pubblico, a carattere permanente o temporaneo, destinata all'installazione di espositori mobili, purché decorosi, può essere consentita, purché non si configuri come esercizio autonomo di attività commerciale, e sia ubicata nelle immediate vicinanze dell'ingresso del fondo, in funzione del quale viene svolta l'esposizione, con estensione laterale non eccedente l'ampiezza del fronte del fondo in questione, e purché sia garantito il libero passo pedonale, anche con riferimento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli espositori devono comunque essere rimossi durante i periodi di chiusura, anche giornaliera, dell'attività.

7) Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di permesso di occupazione di suolo pubblico, se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione comunali.

8). Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di

posteggio, in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso piano.

9). Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico, a carattere temporaneo, per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.

10). Per le occupazioni di breve durata i veicoli e le persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività commerciali, devono sgomberare immediatamente il suolo occupato, non appena decorso il tempo strettamente necessario alle operazioni, restituendolo al libero transito. Tali occupazioni non sono comunque ammesse quando nelle immediate vicinanze vi siano appositi spazi di carico e scarico.

Articolo 8 – Occupazioni di suolo pubblico che comportano la realizzazione di opere edilizie

1). Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono concessione edilizia, ovvero presentazione di D.I.A., la domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà contenere sia l'istanza volta ad ottenere il titolo autorizzatorio edilizio, sia la documentazione tecnica necessaria per il suo rilascio (ovvero, per l'efficacia della D.I.A.), come individuata dal regolamento edilizio comunale.

2). Le concessioni relative a lavori realizzabili su concessione edilizia o D.I.A. sono subordinate alla durata e validità di queste.

Articolo 9 – Domanda di occupazione di suolo pubblico

1). La domanda diretta ad ottenere il permesso per l'occupazione, sia permanente che temporanea, di suolo pubblico deve essere redatta in carta legale, o resa legale, e consegnata o spedita alla Società Entrate Pisa s.p.a. In caso di trasmissione a mezzo posta, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

In caso di urgenza per evitare danni a persone o cose, si può procedere all'occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione con le modalità di cui al precedente articolo 3. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il giorno successivo.

2). La domanda deve contenere a pena di improcedibilità:

- i dati anagrafici del richiedente ovvero l'indicazione della società/ente, della residenza o sede ed eventuale differente indirizzo di recapito del richiedente, nonché il codice fiscale e/o partita iva;
- l'eventuale indicazione del soggetto, diverso dal richiedente, per conto del quale viene richiesta l'occupazione;
- l'individuazione esatta dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti e soprastanti la cui utilizzazione è oggetto della richiesta, con le misure precise (espresse in metri quadrati o metri lineari) riportate in planimetria allegata;
- l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi, la descrizione delle eventuali opere che si intendono installare, le modalità d'uso;
- l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
- l'eventuale esigenza di installazione di divieto di sosta con rimozione coatta, o della chiusura della strada;

- ogni altro documento tecnico necessario ai fini dell'istruttoria;
- la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione;
- la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito cauzionale se richiesto dal Comune.

3). La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione. In ogni caso, l'interessato è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati e le notizie che siano indicati e ritenuti necessari dagli uffici competenti, ai fini della definizione dell'istruttoria della pratica.

4) Al fine di semplificare la sua formulazione la Società Entrate Pisa S.p.a. predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione.

Articolo 10 – Istruttoria della domanda

1). Il responsabile del procedimento ricevuta la domanda provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2). Ove la domanda risulti incompleta nella documentazione richiesta o negli elementi di riferimento dell'occupazione o in quelli relativi al richiedente, il responsabile formula all'interessato, entro 7 gg. dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.

3). L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, pena l'archiviazione della stessa, entro 15 gg. dalla richiesta. Detto termine deve sempre essere comunicato al richiedente.

4). La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

5). Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla agli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale per l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 11 – Conclusione del procedimento e relativo termine

1). Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al soggetto competente alla emissione del relativo provvedimento di concessione o autorizzazione, ovvero di diniego delle stesse.

2). In caso di diniego alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, il relativo provvedimento deve essere motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze e comunicato al richiedente entro il termine di cui al comma successivo.

3). Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso la Società Entrate Pisa s.p.a., competente alla emanazione dell'atto concessorio.

4). In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione.

Articolo 12 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

1). Il provvedimento di concessione o di autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari del suolo o della spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o lineari) dell'occupazione;
- la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli obblighi del concessionario;
- l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica della tassa di cui ai successivi articoli 20 e seguenti di questo regolamento;

2). La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima rata ovvero della rata unica della tassa definita dagli articoli sopra indicati. L'occupazione, pertanto, si considera abusiva ove si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo.

Articolo 13 – Obblighi del concessionario o del soggetto autorizzato

1). Il concessionario, o il titolare dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, deve rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione.

E' fatto altresì obbligo al concessionario di:

- versare, se dovute e prima del rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente Regolamento:
 - a) la tassa dovuta per l'occupazione del suolo pubblico;
 - b) l'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - c) il rimborso delle spese di sopralluogo;
 - d) il deposito cauzionale di cui al successivo art. 13;
 - e) il canone per la prestazione di servizi;
- limitare l'occupazione allo spazio assegnato, e non prostrarla oltre la durata stabilita, salvo i casi di proroga ottenuta prima della scadenza;
- usare lo spazio oggetto della concessione/autorizzazione con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche indicate dall'Amministrazione comunale, ed in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- non danneggiare od ostacolare occupazioni già esistenti e mantenere in stato di ordine e di pulizia il suolo occupato;
- eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per la rimessa in pristino, alla scadenza, dell'area occupata nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;
- attenersi alle disposizioni di cui al DPR 164/56: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758: "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" e dal D.lgs 8 luglio 2003, n. 235 sulla sicurezza delle attrezzature per lavori in quota ed al "Piano Montaggio Uso e Smontaggio" ponteggi (PIMUS).
- esibire, a richiesta del personale della Polizia Municipale o della Società Entrate Pisa s.p.a., l'atto di concessione o di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti o documenti, il

concessionario deve darne immediata comunicazione alla Società Entrate Pisa s.p.a. che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

2). Qualora si verifichi l'impossibilità di coesistenza di una nuova concessione/autorizzazione con quelle già in atto, la nuova concessione/autorizzazione si intenderà come non rilasciata, salvo esigenze di pubblico interesse.

Articolo 14 - Deposito cauzionale

1). In dipendenza della tipologia dell'occupazione, la concessione o autorizzazione deve essere subordinata ad un deposito cauzionale infruttifero, numerario, calcolato, in base alla superficie ed alle caratteristiche del suolo occupato, a garanzia dell'osservanza di tutte le condizioni previste nel provvedimento autorizzativo.

2). Tale deposito potrà essere utilizzato, in tutto od in parte, per le eventuali spese di ripristino degli spazi già oggetto della concessione/ autorizzazione o per l'assolvimento dell'importo della tassa o di quant'altro dovuto in relazione alla specifica occupazione.

3). L'importo del deposito viene determinato come segue:

Spettacoli viaggianti

- su strade sterrate o ghiaiate: 5 volte la tassa dovuta per ciascun giorno
- su strade asfaltate: 10 volte la tassa dovuta per ciascun giorno
- su aree di particolare pregio: 20 volte la tassa dovuta per ciascun giorno

Manifestazioni di piazza a larga partecipazione di pubblico, anche se non a pagamento

- su aree sterrate, ghiaiate o asfaltate: Euro 500,00 (a forfait)
- su aree di particolare pregio: Euro 2.500,00 (a forfait)

La cauzione è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte degli uffici comunali competenti della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

Articolo 15 – Voltura della concessione o dell'autorizzazione

1). In conseguenza della cessione del bene o dell'attività per cui è stata richiesta e rilasciata la concessione o l'autorizzazione, questa può essere trasferita al nuovo titolare del bene o dell'attività, fino al termine di scadenza previsto dallo stesso provvedimento autorizzatorio.

2). Il nuovo titolare dovrà richiedere all'ufficio competente la voltura della concessione o dell'autorizzazione, entro il termine di giorni 30 dall'acquisizione del bene e/o dell'attività, a pena di decadenza.

Articolo 16 - Rinuncia o revoca della concessione o dell'autorizzazione

1) Il Comune di Pisa o la Società Entrate Pisa s.p.a. possono revocare o modificare, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengono motivi di pubblico interesse che rendono non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione;

- 2). Se l'occupazione è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato per il periodo della mancata occupazione solo in caso di occupazioni temporanee;
- 3). Il concessionario può rinunciare all'occupazione con una comunicazione motivata scritta all'ufficio che ha rilasciato la concessione e alla Società Entrate Pisa s.p.a. entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica tale cessazione anticipata. La sola interruzione dell'occupazione non comporta rinuncia alla concessione e in assenza di specifica comunicazione di rinuncia, rimane dovuta la tassa stabilita per la concessione e per tutta la sua durata;
- 4). Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo
- 5). Se l'occupazione è in corso all'atto di comunicazione della rinuncia nel caso di occupazioni temporanee non si fa luogo alla restituzione dell'importo corrisposto, ma non sono più dovute le eventuali rate non ancora scadute. Nel caso di occupazioni permanenti, la rinuncia non importa liberazione dell'intera annualità della tassa in corso al momento in cui la rinuncia è comunicata, è liberatoria per le altre, tranne che le per le prime due.

Articolo 17 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

- 1). La decadenza della concessione/autorizzazione è dichiarata nei seguenti casi:
 - reiterate violazioni, da parte del soggetto titolare, dei suoi collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - violazione di norme di legge o di regolamenti in materia di occupazione di suolo pubblico;
 - uso improprio del diritto di occupazione, o il suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti;
 - mancata occupazione del suolo avuto in concessione, od oggetto di autorizzazione, senza giustificato motivo, entro i 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, o entro i 30 giorni successivi alla stessa data, nel caso delle occupazioni temporanee, fatti salvi gli eventuali maggiori termini previsti da normative specifiche;
- 2). La decadenza della concessione è automatica quando vi è il mancato pagamento della rata unica o di due rate, anche non consecutive, della tassa. L'occupazione deve cessare ed ove ciò non avvenga l'occupazione si considera abusiva.
- 3). Le cause di decadenza che si sono manifestate in relazione ad una determinata concessione/autorizzazione possono essere cause di mancata voltura di una diversa concessione/autorizzazione.
- 4) A parziale deroga di quanto previsto dal comma 2, per l'attività di commercio su aree pubbliche con posteggio, in caso di mancato pagamento della rata unica o di due rate, anche non consecutive, della tassa, è fatto divieto all'operatore di esercitare l'attività sul posteggio cui la tassa si riferisce, fino alla completa regolarizzazione.

Articolo 18 – Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

- 1). Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi;
- 2). La domanda di rinnovo deve indicare gli estremi della concessione o autorizzazione che si intende rinnovare;
- 3). Nell'ipotesi che il rinnovo dell'occupazione riguardi esclusivamente il prolungamento dei tempi dell'occupazione stessa, lasciando inalterati tutti gli altri aspetti, alla domanda di rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione, in quanto verrà fatto riferimento a quella allegata alla domanda originaria. E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.
- 2). Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione o dell'autorizzazione ha l'onere di presentare domanda di rinnovo almeno 15 lavorativi giorni prima della scadenza se trattasi di occupazione di durata superiore a 30 giorni oppure almeno 9 giorni lavorativi prima della scadenza se trattasi di occupazione di durata inferiore a 30 giorni. La domanda dovrà essere presentata indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione e giustificandone i motivi.
- 3). Per le occupazioni permanenti, la richiesta dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza.
- 4). Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego del rinnovo.

Articolo 19 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

- 1). Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con specifica ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

Capo II - Disposizioni per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Articolo 20 – Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche

- 1). Sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), ai sensi della normativa vigente in materia e del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico, di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, ed appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune.
- 2) Sono parimenti soggette al pagamento della tassa le occupazioni di aree private sulle quali si costituita una servitù di pubblico passaggio.
- 3) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, da versare in unica soluzione, salvo la possibilità di versamento rateizzato prevista dalla legge, ed in base ad essa da norme regolamentari.
- 4) Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
- 5). La tassa, disciplinata dalla legge e dal presente Regolamento, nonché l'eventuale canone connesso alla prestazione di servizi ed imposto da atti generali dell'Amministrazione Comunale, sono comunque dovuti da chi occupa il suolo pubblico, anche se sprovvisto di titolo, salvo i casi di esenzione previsti;

6). La tassa è graduata a seconda dell'importanza delle aree sulla quale insistono le occupazioni, in base all'importanza economica che possono avere le aree stesse e della loro importanza ai fini dell'imposizione fiscale. A tale effetto, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, come da elenco di classificazione delle vie ed altre aree pubbliche allegato al presente regolamento (allegato D)

Articolo 21 – Classificazione del Comune

1). Agli effetti dell'applicazione della tassa, il Comune di Pisa risulta collocato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 507/1993, nella Classe III (terza). In riferimento alla tassazione della tipologia di occupazioni permanenti contemplata dall'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modifiche ed integrazioni, risulta collocato nella Classe II (seconda), prevista da tale norma, ai sensi dell'art. 63, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 446/1997.

2). Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione che comportino la modifica della classe di appartenenza, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalle norme in vigore per l'approvazione delle tariffe, disponendo contestualmente l'adeguamento delle medesime.

Articolo 22 – Disciplina e tariffe per le occupazioni di suolo pubblico

1). Per le occupazioni permanenti e temporanee si applica la tassa in base alle tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale, entro i limiti fissati dalla legge, con deliberazione da adottarsi entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448.

2). Per le occupazioni temporanee, la tassa è dovuta in base alle ore di occupazione giornaliera, secondo le seguenti misure giornaliere:

- fino a 12 ore: riduzione del 50 %;
- oltre 12 ore: tariffa intera.

3). Le misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/1993 costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria, di cui all'articolo 20, comma 4)., del presente Regolamento, ed articolati nelle seguenti proporzioni:

	occupazioni permanenti	occupazioni temporanee
Prima categoria (centro abitato)	100 %	100 %
Seconda categoria (zona limitrofa)	66,6 %	75 %
Terza categoria (zona periferica e frazioni)	50 %	45 %

4). Le riduzioni percentuali della tariffa per le categorie successive alla prima, di cui al precedente comma 3)., possono essere riviste con il provvedimento annuale della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.

Articolo 23 – Criteri di applicazione della tassa

- 1). La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Per le occupazioni di soprasuolo e sottosuolo è commisurata alla superficie occupata o a quella corrispondente alla proiezione al suolo delle occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo medesimo. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- 2). La misura della superficie occupata è indicata nell'atto di concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, e la relativa misurazione è effettuata a cura dell'Ufficio responsabile del procedimento per il rilascio dell'atto.
- 3). Nel caso di occupazione di fatto, la misurazione viene effettuata dall'Ufficio che accerta l'occupazione, salvo adeguamento della misura, contenuto nell'eventuale atto successivo di concessione/autorizzazione.
- 4). Per le occupazioni con tavoli, tavolini e sedie, in relazione alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, si conteggia come superficie occupata anche l'area intermedia tra i tavolini, nonché quella che occorre per l'uso delle sedie, conteggiando la superficie circoscritta dai punti più esterni dell'occupazione, ed escludendo lo spazio necessario per l'ingresso nell'esercizio, se intermedio.
- 5). L'area occupata con chioschi, ed altre installazioni simili, si computa misurando alla base la rispettiva superficie, compresa quella del basamento relativo se sopraelevato. Le coperture sporgenti vengono tassate come occupazione del soprasuolo.
- 6). Per le occupazioni di suolo pubblico con griglie e sottostante finestra "a bocca di lupo" o intercapedini, viene applicata la tariffa di occupazione del suolo e sottosuolo per i metri quadrati di superficie occupata. La determinazione della superficie è effettuata ricomprendendo il manufatto che sorregge la griglia.

Articolo 24 – Passi carrabili

- 1). La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
- 2). Agli effetti della tassa sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione (art. 44 del D.Lgs. n. 507/1993, Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione), e, comunque, si considerano tali i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, in ogni caso, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli nella proprietà privata.

Articolo 25 – Accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale (passi a raso) – Passi carrabili costruiti dal Comune e non utilizzabili

- 1). Nei casi di semplici accessi posti a filo con il manto stradale, e, in ogni caso, quando manca un'opera visibile, che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuta la tassa, solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico, contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione (determinata dall'Amministrazione comunale), per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l'esercizio di particolari attività o l'apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull'area medesima.
- 2). L'apposizione del cartello segnaletico all'accesso di cui sopra comporta l'applicazione della tassa a tariffa ordinaria, ridotta del 10 %.
- 3). Possono essere autorizzati passi pedonali con destinazione di pubblica utilità.
- 4). Si applica la tariffa ordinaria ridotta al 10 % nel caso di passo carrabile costruito direttamente dal Comune e obiettivamente non utilizzabile, e comunque non utilizzato di fatto dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto. Per ottenere tale riduzione l'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità il non utilizzo o la non utilizzabilità, ed è soggetto in ogni momento ai controlli da parte della Polizia Municipale.
- 5). L'istruttoria dell'istanza per la concessione di cui al comma precedente è di competenza dello stesso ufficio preposto al rilascio delle concessioni per passi carrabili.

Articolo 26 – Aree destinate a parcheggi

- 1). In base a quanto previsto dall'art. 3, comma 63, lett. b), della Legge 28.12.1995 n. 549, non si applica la tassa alle occupazioni permanenti effettuate da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggi.

Articolo 27 – Occupazioni permanenti effettuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste

- 1). Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti, o qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi, e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa dovuta per un anno è determinata forfettariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tassa, prevista dalla legge in base al combinato disposto degli articoli 63, comma 2, lettera f), e 63, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) In ogni caso, l'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore a €516,46 per anno. La medesima misura di tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
- 3). L'importo della misura unitaria della tassa, stabilito dalle norme di legge richiamate al comma 1)., è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.
- 4). Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello, al quale si riferisce la tassa, e deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto

incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. La tassa è versata in una unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno. La Società Entrate Pisa s.p.a. potrà prevedere termini e modalità di pagamento diversi inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Articolo 28 – Esenzioni dalla tassa ed esclusioni della medesima

- 1). Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 507/1993.
- 2). La tassa non si applica inoltre alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche:
 - a) effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative, culturali, storico - folcloristiche, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 12 ore;
 - b) effettuate per manifestazioni di carattere culturale, sportivo e storico promosse da enti, associazioni, fondazioni non soggette al pagamento di biglietti d'ingresso e non comportanti attività di vendita o somministrazione;
 - c) effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460 nell'esercizio della loro attività. L'esenzione si applica a condizione che l'ONLUS dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all'art.11 comma 2) del medesimo decreto (460/97) e fino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali
 - d) effettuate per raccolta di firme ed altre iniziative simili, anche se protratte per più giorni, che costituiscono esercizio dei diritti di democrazia diretta;
 - e) effettuate con festoni ed altri addobbi natalizi per i periodi relativi a tali festività;
 - f) realizzate su tratti di strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato;
 - g) realizzate su strade che non rientrano tra quelle attribuite dal Nuovo Codice della Strada alla competenza comunale;
 - h) effettuate a causa di operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad esempio per taglio degli alberi), di durata non superiore a 12 ore.

Articolo 29 – Riduzioni della tassa

- 1). Le riduzioni della tassa sono quelle indicate, in base alle norme di legge in vigore, nelle singole voci di tariffa di cui agli articoli del presente Regolamento e nei provvedimenti annuali della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
- 2). Le tariffe per le occupazioni realizzate da commercianti su aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono su posteggio direttamente il loro prodotto, sono ridotte del 20 %, rispetto alla tariffa intera, per la prima categoria di cui all'art. 22 del presente Regolamento; del 13 %, per la seconda categoria; del 6 %, per la terza. Sulle tariffe così ridotte, si applica la riduzione del 50 %, prevista dall'art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, e le altre, eventuali, riduzioni, previste in relazione alla durata dell'occupazione.

- 3) Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico superiore a 30gg. e ubicate all'interno della mura urbane, come da planimetria allegata al presente atto, relativa a lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione degli edifici esistenti finalizzata alla residenzialità in relazione a cantieri e ponteggi viene applicata un'ulteriore riduzione del 20% della tariffa vigente. La stessa riduzione si applica agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate degli stabili sul litorale che, a causa della particolarità degli agenti atmosferici, subiscono un'usura frequente. Essendo il litorale classificato come area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale di cui alla L.1497/1939, tali interventi se resi più agevoli possono apportare migliorie e rispondere così ai vincoli di cui sopra.
- 4) Per l'occupazione temporanea del suolo pubblico con transenne e/o ponteggi - impegnandosi alla coerenza delle proprie azioni a favore dei portatori di handicap - a fronte di opportune segnalazioni a stimolazione plantare atte ad evidenziare gli ostacoli, si opera una riduzione pari all'1% dell'importo dovuto. E' cura del professionista incaricato indicare i motivi ostativi alla mancata applicazione delle misure di prevenzione, nel qual caso si applicherà la tariffa intera.

Articolo 30 – Denuncia e versamento della tassa

- 1). La denuncia per l'occupazione permanente di suolo pubblico deve essere presentata alla Società Entrate Pisa s.p.a. entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
- 2). La denuncia può essere presentata utilizzando i moduli appositamente predisposti e disponibili presso il Comune o la Società Entrate Pisa s.p.a. oppure, se presentata senza l'utilizzo dei moduli predisposti, deve comunque contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge (art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993).
- 3). Relativamente all'esercizio di attività produttive, sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 i soggetti che abbiano attivato presso la struttura competente del Comune di Pisa procedimenti amministrativi relativi a:
- *apertura;*
 - *subingresso,*
 - *trasferimento di sede,*
 - *cessazione*

I dati forniti nell'ambito dei procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive assumono efficacia anche ai fini tributari. Solo in caso di insufficienza di informazioni rilevanti all'applicazione della Tassa sarà nuovamente coinvolto il soggetto, da parte del gestore della Tassa, per fornire ulteriori delucidazioni occorrenti.

- 4). La tassa per le occupazioni permanenti è dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione/autorizzazione, anche se l'atto è emanato nel corso dell'anno; è dovuta, altresì, anche per l'intero anno in cui avviene la scadenza della concessione/autorizzazione, o di comunicazione della cessazione volontaria anticipata; in caso di voltura, è dovuta per l'intero anno nel quale la stessa viene chiesta, da parte del precedente intestatario.
- 5). Il pagamento della tassa annuale per le occupazioni permanenti, e per le occupazioni temporanee a carattere ricorrente, deve avvenire alla scadenza del 28 febbraio di ogni anno (29 febbraio per gli anni bisestili). L'Amministrazione Comunale, mediante la deliberazione annuale per l'approvazione delle tariffe, può stabilire il differimento di tale scadenza.

- 6) La Società Entrate Pisa s.p.a. invia, in tempo utile per la scadenza, avvisi di pagamento con i bollettini per il versamento, ma l'obbligo di pagamento entro l'anzidetta scadenza sussiste anche in caso di mancato o tardivo recapito degli avvisi. Per il primo anno di rilascio della concessione, il pagamento deve essere effettuato entro le scadenze stabilite per la denuncia al comma 1). In caso di denuncia tardiva, il pagamento della tassa e degli altri oneri accessori deve essere effettuato entro il termine indicato nell'avviso di pagamento.
- 7). Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa; il pagamento deve essere effettuato in concomitanza al rilascio del relativo atto di autorizzazione.
- 8) Il pagamento della tassa a favore del soggetto gestore del servizio può essere effettuato:
- mediante versamento su
 - conto corrente postale intestato alla S.E.Pi S.p.A. ;
 - presso gli sportelli della S.E.Pi. S.P.A. in contanti o bancomat;
 - tramite istituto bancario convenzionato;
 - mediante i punti autorizzati T-SERVE;
 - mediante carta di credito, attraverso portale di servizi del Comune di Pisa;
- 9). La tassa, se di importo superiore a €258,23, può essere corrisposta in quattro rate bimestrali nell'anno di riferimento del tributo, senza interessi e di uguale importo, aventi scadenze alla fine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre. Nei casi di proroghe, di cui al precedente comma 4), con la stessa deliberazione sono fissate le scadenze per il pagamento rateizzato, fermo rimanendo il numero di rate, come sopra prevista. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze rateali ancora utili alla data di inizio delle occupazioni medesime; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente alla data di scadenza della penultima rata ancora utile, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno (ovvero alla data di cessazione, se questa cessa anteriormente al 31 dicembre).
- 10). Per le occupazioni permanenti disciplinate dall'art. 27). del presente Regolamento, si osservano le disposizioni da esso previste in materia di scadenze per le denunce e per i pagamenti, nonché per le modalità di questi ultimi; non si applicano, inoltre, le disposizioni previste dal presente articolo in materia di rateizzazioni e di invio di avvisi di pagamento.

Articolo 31 – Occupazioni di fatto di spazi ed aree pubbliche

- 1). Le occupazioni effettuate senza provvedimento di concessione/autorizzazione, od oltre i limiti di esso, rientrano nella c.d. occupazione di fatto. Tali occupazioni sono considerate abusive e sono soggette comunque a tassazione.
- 2). In questi casi è dovuta la tassa prevista per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, maggiorata del 20 %, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993; inoltre, l'ufficio comunale competente dovrà provvedere ad emanare provvedimento di sgombero o di eventuale riduzione in pristino dell'area, entro congruo termine in esso stabilito. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio dal Comune o dalla Società Entrate Pisa s.p.a. con addebito all'occupante di tutte le spese sostenute, comprese quelle di custodia.
- 3). Nel caso in cui sia possibile il rilascio di provvedimento di concessione/autorizzazione in sanatoria, nel periodo intermedio compreso tra il primo giorno di occupazione abusiva e quello di rilascio di tale provvedimento, verrà comunque applicata la tariffa per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, maggiorata del 20%.

4). Per le alterazioni ed invasioni del suolo pubblico, di qualsiasi genere, sono comunque applicabili le altre disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Articolo 32 – Rimborsi

1). Per ciò che concerne i rimborsi della tassa, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 33 – Accertamenti - sanzioni ed interessi – riscossione coattiva

1). La Società Entrate Pisa s.p.a. provvede all'attività di accertamento in rettifica delle denunce infedeli, inesatte o incomplete, ed all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia, entro i termini di decadenza previsti dall'art. 51 del D.Lgs. n. 507/1993. Si applicano le sanzioni previste all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

2). Salvo l'applicazione delle sanzioni tributarie sopra menzionate, chiunque occupi la sede stradale senza titolo, o in eccedenza rispetto alla superficie indicata nel provvedimento autorizzatorio, oppure non rispetta le prescrizioni stabilite nell'atto di rilascio, o gli altri obblighi comunque imposti, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 20 e 21 del Nuovo Codice della Strada, nonché alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere abusive, ovvero dell'obbligo di ripristino dei luoghi, previsti dalle medesime norme.

3). Rimangono ferme le norme di altri regolamenti comunali che trattano di particolari occupazioni di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle previste dal Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori interessanti la sede stradale e altri spazi pubblici comunali, nonché dal relativo Disciplinare tecnico.

4). La riscossione coattiva della tassa è effettuata dal soggetto gestore con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14.4.1910 n. 639, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446. Il soggetto incaricato può affidare la riscossione coattiva al Concessionario del servizio nazionale di riscossione, in base al D.Lgs. n. 112/1999, mediante ruolo.

5) A carico dei destinatari degli atti tributari, di cui ai commi precedenti, si applica il rimborso delle spese sostenute per l'emissione e la notifica degli stessi, nella misura determinata dal Comune.

Articolo 34 – Importi minimi per recuperi

1). Per quanto attiene gli importi minimi, al di sotto dei quali non si procede al recupero della tassa, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate Comunali

Articolo 35- Gestione della tassa

1). Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione (anche coattiva) della Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche sono affidate dal Comune di Pisa alla Società Entrate Pisa s.p.a. costituita con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 22.7.2004

2). La società di cui al comma precedente è il soggetto gestore della tassa, e ad essa sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione della medesima tassa.

4). La società incaricata cura l'incasso e la rendicontazione al Comune dell'entrata in questione, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa, nei termini di legge ed ove sia necessario, i tempi

di riversamento nella tesoreria del comune, di rimborso al contribuente, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge dal regolamento, o da altre norme rilevanti.

5). La società incaricata, nei casi e secondo le modalità previste dal contratto di servizio, esercita le funzioni autorizzatorie, di cui al Capo I del presente Regolamento, in materia di occupazioni di suolo pubblico, compreso il ricevimento delle domande, l'istruttoria ed il rilascio del provvedimento finale, nonché degli altri ad esso connessi, con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica.

Articolo 36 – Funzionario responsabile

1). Il soggetto gestore della tassa provvede alla designazione di un funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2). Il predetto funzionario sottoscrive i provvedimenti relativi alla gestione della tassa, comprese le richieste, gli avvisi, le ingiunzioni, e dispone i rimborsi.

3). Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, ed eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative.

Capo III – Norme finali

Articolo 37 – Osservanza degli altri regolamenti comunali

1). Durante il godimento della concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, saranno strettamente osservate le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali, in particolare di polizia locale, di igiene e di edilizia, le cui norme principali vengono richiamate nell'atto di concessione/autorizzazione.

Articolo 38 – Condivisione dati e informazioni

1) Gli uffici comunali, che detengono dati ed informazioni che possono essere utili alla individuazione degli oggetti o dei soggetti passivi dell'imposta, sono tenuti a comunicarli alla Società Entrate Pisa S.p.A. nei tempi e modi previsti da specifici atti regolamentari disciplinanti l'oggetto e le modalità di condivisione dei flussi informativi, di cui all'art.12 del Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 39 – Disposizioni finali

1). Il presente regolamento entra in vigore dal 1^a gennaio 2006

2). A decorrere dalla predetta data è abrogato il precedente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 21/12/2004:

3). Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché quelle del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

4) Le riduzioni delle tariffe di cui all'art.29, commi 3 e 4 sono applicate a tutte le richieste inerenti il rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico presentate successivamente al 1 aprile 2006